

marchi


FENOMENOLOGIA DELL'IMPOSTORE

Giancarlo Alfano

Salerno editrice, 2021. 20 euro

Sotto un titolo che sembra fatto apposta per figurare in qualche *curriculum* accademico, si scopre un libro intelligente, da leggere con piacere e con profitto. Esso apre qualche squarcio sulla cultura dei giudici, a partire almeno dal Cinquecento. Prima essa era invece altra cosa.

La materia in sé è antica, pur assumendo nel tempo metodi più sofisticati, consistenti nell'affinamento della "forma". Il processo invece, quando occorre, è lontano dai bisogni reali e dalla sensibilità degli uomini: in poche parole, lontano dalla scoperta della verità, non sempre è necessaria nell'esercizio del potere. Al suo posto, i giuristi collocano una "verità" formale, che talvolta dà il marchio alla vita degli uomini. Giustizia formale, certo, che può imprimere marchi indelebili a decidere la vita di uomo. Quando all'accusa non si trova fondamento reale, si può decidere seguendo ipotesi, o forzature formali che segnano la vita di chi cade nelle sue maglie. Da quando la carta stampata è assurda a strumento per disegnare le carriere, non solo dei giudici, questo criterio dilaga ancor più.



Il libro è dettagliato, e contiene analisi e singole osservazioni di vero interesse culturale. È scritto con finezza e perfino brio nell'intitolazione dei capitoli. Dar conto dell'intera trattazione, è impossibile in questo breve spazio. Si accennerà solo a qualche argomento. Per esempio, nel capitolo *Prove e congetture*, l'autore è incisivo nello stabilire una distinzione essenziale, espressa fin dal titolo: quella fra *Il giudice e lo storico*. Al secondo egli appare propenso a dare un credito "storio-grafico" maggiore che al primo, perché a quest'ultimo riconosce il maggior fondamento della ricerca. A tale conclusione perviene con ampiezza di argomenti, e spesso perfino di prove.

Il giudice, fermo sull'episodio singolo, trascinato dalla volontà o dall'obbligo della conclusione processuale, talvolta anche esula dall'accertamento vero dei fatti, ma giudica questi prescindendo dal contesto, quindi "così come vennero mano a mano presentati", assumendoli come prove anche "quando essi appaiono contraddittori e controversi". A questo, nei processi di un tempo, si osservava un "divieto" di fatto di "divulgare materiali giurisprudenziali cui paiono essersi attenuti i giudici". Le garanzie per l'imputato – sia pur solo formali – erano lungi dal venire. Insomma, quando s'intravede la contraddizione più evidente fra l'accusa e i fatti, le regole debbono far-

ta scomparire.

Con le norme e con la compiacenza della prassi giudiziaria, la forma è sempre salva, e la giustizia procede. Ammalata, ma inesorabile.

NICO PERRONE

